

COMUNE DI FONNI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO

(Legge Regionale 14 Marzo 1994, n° 12 art. 13)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 23/11/2023

Indice

TITOLO I- Prescrizioni di carattere generale	3
Art. 1 - Premessa	3
Art. 2 - Titolarità degli usi e finalità del regolamento	3
Art. 3. Individuazione tipologia di usi civici	4
Art. 4. Calcolo del canone	5
Articolo. 5- Impegno di spesa	7
Art. 6 - Durata delle concessioni	7
Art. 7- Divieti ed obblighi	7
Art. 8 - Casi di revoca	8
Titolo II	9
CONCESSIONE PER USI NON TRADIZIONALI	9
Art. 9 Disposizioni usi non tradizionali	9
Art. 10 Concessioni uso non tradizionale	9
Art. 11 Cessazione uso non tradizionale	10
Titolo III	11
CONCESSIONE PER USI TRADIZIONALI	11
Art. 12 Disposizioni sugli usi tradizionali. Uso Pascolo	11
Art. 13- Disposizioni per concessioni per legnatico	12
Art. 14 - Riserva d'esercizio	12
Art. 15. Vigilanza	13
Art. 16. Sanzioni	14
DISPOSIZIONI FINALI	14
Art. 17	14
Art. 18 Entrata in vigore	14

TITOLO I- Prescrizioni di carattere generale

Art. 1 - Premessa

L'esercizio degli usi civici nel Comune di Fonni, fa riferimento alle seguenti disposizioni generali:

- L. 16.06.1927 n.1766;
- R.D. 26 febbraio 1928, n.332 Regolamento di esecuzione della legge 1799/1927 di riordino degli usi civici;
- L.R. 14.03.1994 n.12 Norme in materia di usi civici;
- Legge 168/2017;
- Statuto della Regione Autonoma della Sardegna.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano la gestione dei terreni per l'esercizio delle forme *tradizionali* e *non tradizionali*, soggetti ad usi civici ai sensi della Legge Regionale n.°12 del 14.3.1994.

Alla data di adozione del presente regolamento i terreni soggetti ad uso civico in territorio di Fonni sono quelli accertati con Atto di accertamento del Commissario Regionale Usi Civici di Cagliari n. 207 del 24 novembre 1937.

Art. 2 - Titolarità degli usi e finalità del regolamento

Al godimento dei beni soggetti ad uso civico a favore dei cittadini del Comune di Fonni saranno ammessi i cittadini residenti, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

I terreni possono essere concessi, mediante atto formale anche a persone giuridiche quali Società, Associazioni, Imprese, aventi sede legale nel comune e costituite per almeno i 2/3 da soci residenti e ad Enti pubblici, alle condizioni stabilite dall'art. 8 della L.R. n° 12/94.

La perdita della residenza comporta la conseguente decadenza del diritto all'uso civico.

Nella procedura di assegnazione del fondo precedentemente concesso al beneficiario deceduto, è riconosciuta la possibilità di preferenza agli eredi, purché abbiano i requisiti per l'assegnazione.

Ai soggetti che avranno titolo ad usufruire del fondo, verrà concesso, per quanto possibile, il fondo già utilizzato in passato.

Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti e gli interessi della collettività.

Dalla concessione si intendono escluse le strade, le servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.

Il Comune, per motivi di salvaguardia delle risorse naturali ed ambientali, con specifica ordinanza del sindaco e previo parere del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale competente, può disporre in particolari circostanze il divieto all'esercizio del diritto di godimento di uso civico per periodi definiti su specifici terreni comunali.

Il presente Regolamento disciplina:

a) l'esercizio dell'uso civico nelle forme tradizionali (prevalentemente pascolo) relativamente al suo contenuto, ai suoi limiti soggettivi, oggettivi e temporali, alle modalità di concessione, alle eventuali condizioni ed ai modi di individuazione e di pagamento dell'eventuale corrispettivo.

b) L'esercizio dell'uso civico nelle forme non tradizionali relativamente ai contenuti, ai limiti, alle garanzie, alle forme di concessione, alle modalità di una eventuale partecipazione del Comune alle iniziative.

c) I criteri di determinazione dei corrispettivi, nell'ipotesi di concessione, viene effettuata garantendo il rispetto di criteri di congruità.

d) L'impegno del Comune a destinare l'indennità prevista dall'art. 3 della L.R. n. 12/1994, e, comunque, ogni altro provento derivante dalle attività di cui sopra, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione, cioè per scopi che determinino un reale e diretto beneficio per la collettività anche non comportanti la realizzazione di opere fisiche.

e) Gli impegni di spesa connessi alla gestione dei terreni, con l'indicazione delle fonti di entrata e la previsione delle misure previste dall'art. 46 del R. D. n. 332/1928.

f) Le modalità di contestazione delle infrazioni e di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 14 della L.R. n. 12/1994, nonché le modalità di risarcimento dei danni e le relative garanzie, prevedendo, se del caso, la stipula di apposite fideiussioni o di altro strumento finanziario previsto dalla vigente legislazione con oneri a carico dei soggetti beneficiari.

Art. 3. Individuazione tipologia di usi civici

Le terre civiche possono essere assegnate a destinazioni agropastorali e non, qualora ciò sia funzionale agli interessi della comunità ed avvenga conformemente alle previsioni del Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche.

Sono forme TRADIZIONALI di uso civico:

- a. il pascolo, inteso come diritto di introdurre nelle terre civiche animali che utilizzano le produzione foraggere spontanee. Tale uso verrà regolamentato sulla base del carico di bestiame compatibile con le potenzialità produttive delle superfici concesse, secondo i principi dello sviluppo sostenibile e nel rispetto delle norme forestali e igienico sanitarie
- b. il legnatico, inteso come godimento per scopi domestici o produzione di elementi strutturali per la manutenzione e ripristino delle coperture dei "barracos". Questo diritto d'uso è subordinato alle prescrizioni vigenti in materia forestale.
- c. L'uso degli stabili adibiti ad ovile (da concedersi ai sensi degli artt. 15 e 17 della L.R. 12/94).

Sono forme NON TRADIZIONALI di uso civico:

- d. Fruizione turistico ricreativa ed educazione ambientale, quali ad esempio turismo rurale, escursionismo, naturalistico, sentieristica, scientifico, ambientale, etnografico, archeologico, speleologico, sportivo;
- e. Valorizzazione del settore agro-silvo-pastorale
- f. Attività di ricerca scientifica
- g. Forestazione, anche con la concessione di terreni civici all'Agenzia FORESTAS

- h. Realizzazione di strutture anche per scopi agricoli, impianto di colture specializzate quali frutteti, vigneti, orti, serre ecc.

Tali forme d'uso verranno disciplinate in seguito all'approvazione del piano di valorizzazione e successivo aggiornamento del presente regolamento, ad eccezione di concessione terreni all'Agenzia FORESTAS quando questi sono destinati a finalità pubbliche di recupero ambientale e di forestazione, la cui autorizzazione al mutamento può essere concessa anche in assenza del Piano di Valorizzazione e recupero delle terre civiche, previa deliberazione adottata dal Consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.

L'esercizio delle forme NON TRADIZIONALI, anche diverse ed ulteriori da quelle sopra elencate a titolo esemplificativo, saranno sempre ammissibili qualora l'obiettivo da promuovere sia lo sviluppo integrato del territorio e venga dimostrata la conformità agli interessi generali della comunità di Fonni, sempreché ciò avvenga nel rispetto dell'uso sostenibile del territorio e di quanto previsto nel Piano di Valorizzazione e Recupero delle terre civiche.

In conformità con quanto espressamente disciplinato dagli artt. 1 (punti b e d) e 8 della L.R. 12/94 in merito all'utilizzazione di tipo "non tradizionale" dei fondi gravati da uso civico, è consentita la realizzazione di qualsiasi attività, nel rispetto del Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre civiche, della tutela ambientale del territorio e degli interessi della collettività, secondo quanto disposto dalla normativa vigente a condizione che si dimostri, mediante progetto esecutivo accompagnato dalla relativa documentazione tecnica, un reale beneficio socio-economico per la popolazione, superiore a qualsiasi utilizzazione di "tipo tradizionale".

Art. 4. Calcolo del canone

La Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Responsabile, determinerà annualmente i canoni di concessione dei terreni tenendo conto della classificazione di cui sotto, del valore dei beni, delle strutture presenti nel fondo e degli altri valori produttivi, oltre al gettito minimo necessario per la loro gestione, compresi gli oneri che il Comune dovesse sostenere per eventuali imposte e sovraimposte, in osservanza e per quanto disposto dall'art. 13 punto c), della L.R. n° 12/94.

In caso di mancata adozione della deliberazione di cui sopra, si intendono confermati i canoni dell'anno precedente.

Per i terreni nei quali siano stati eseguiti miglioramenti che abbiano determinato una conseguente modifica nella classificazione, il canone sarà determinato secondo la nuova categoria di appartenenza del fondo migliorato.

Ai fini dell'applicazione dei canoni di concessione, la classificazione dei terreni è così determinata:

- TERRENI DI PRIMA CATEGORIA - SEMINATIVI IRRIGUI

Appartengono a tale categoria i terreni dotati di buona fertilità agronomica, con adeguate possibilità idriche e da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione;

- TERRENI DI SECONDA CATEGORIA - SEMINATIVI ASCIUTTI

Appartengono a tale categoria i terreni di sufficiente fertilità agronomica, in gran parte già migliorati, dove la trasformazione può essere attuata con relativa facilità e da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione

- TERRENI DI TERZA CATEGORIA - PASCOLI

Appartengono a tale categoria i terreni non molto dissimili da quelli descritti nella categoria precedente che presentano quale elemento negativo una minore redditività, una maggiore difficoltà nella trasformazione e/o una maggiore difficoltà di accesso.

- TERRENI DI QUARTA CATEGORIA - BOSCO (ALTO FUSTO MISTO)

Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico-ambientale in cui le attuali politiche di valorizzazione impongono la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze. Opportuna la riduzione o l'eliminazione del pascolamento.

Nel caso di concessioni ad uso pascolo per una corretta definizione del corrispettivo da versare al comune si applicano i tassi di conversione per le varie categorie di animali in unità di bestiame adulto di cui all'allegato II del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/669 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2016

- (1) Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi (1,0 UBA)
- (2) Bovini da sei mesi a due anni (0,6 UBA)
- (3) Bovini di meno di sei mesi (0,4 UBA)
- (4) Ovini e caprini (0,15 UBA)
- (5) Scrofe riprodottrici > 50 kg (0,5 UBA)
- (6) Altri suini (0,3 UBA)

In assenza di indicazioni precise da parte del Piano di Gestione Economica dei Pascoli, annualmente, in relazione all'andamento climatico stagionale, la Giunta Comunale può fissare un periodo di riposo pascolativo delle superfici classificate a pascolo al fine di garantire l'autoriproduzione delle specie vegetali pabulari e l'ottenimento di superfici in grado di assicurare un buon valore quali-quantitativo dei pascoli.

E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni comunali senza la prescritta autorizzazione. Chiunque contravvenga a tale disposizione, fermo restando le norme degli articoli 843 e 925 del Codice Civile, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'autorità Giudiziaria, sarà sanzionato ai sensi del presente regolamento.

I capi di bestiame immessi nel territorio comunale dovranno risultare in regola con la certificazione sanitaria rilasciata dal competente servizio della ASL.

È vietata l'immissione di animali allevati non conformi alla specie denunciata in domanda anche se di proprietà dello stesso assegnatario o in numero eccessivo.

La bolletta di pascolo dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti delle Forze Pubbliche o degli incaricati dall'Amministrazione Comunale.

I titolari di autorizzazione di pascolo che immettono nei terreni comunali bestiame in quantità superiore a quella autorizzata, sono puniti con una sanzione pecuniaria stabilita dall'Organo competente per ogni accertamento di violazione. In caso di recidiva si procederà alla revoca dell'autorizzazione stessa.

Nel caso di epizoozie ed altre malattie epidemiche accertate, è fatto obbligo all'assegnatario informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale provvederà alla chiusura del pascolo ai capi infetti.

Per le concessioni riguardanti terreni oggetto di mutamento di destinazione di cui all'art. 17 della L.R. 12/1994, il canone di concessione sarà determinato tenendo conto del valore venale del bene, nella sua reale entità, considerando la nuova destinazione d'uso dei terreni.

La riscossione del canone dovrà avvenire a mezzo ruolo in unica rata da pagare prima della assegnazione definitiva e che costituisce condizione necessaria per il rilascio della concessione stessa. In ogni caso verrà riscosso dall'Amministrazione Comunale con i sistemi adottati per la riscossione delle entrate patrimoniali degli Enti Pubblici; qualora si rendesse necessario potrà ricorrere alla riscossione coattiva.

Per la compilazione del ruolo l'anno sarà computato dal 1° gennaio.

Il mancato pagamento del canone comporta inoltre l'esclusione dal beneficio del pascolo nell'annata agraria successiva.

Articolo. 5- Impegno di spesa

I proventi di gestione dei terreni gravati da usi civici verranno destinati ad opere permanenti di interesse generale della popolazione, cioè per scopi che determinino un reale e diretto beneficio per la collettività anche non comportanti la realizzazione di opere fisiche, ivi comprese le finalità connesse alle attività di controllo e monitoraggio del rispetto del presente regolamento .
Ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'art. 46 del R.D. 332/1928.

Art. 6 - Durata delle concessioni

Fino all'approvazione del Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche, con decreto del presidente della regione, potranno essere rilasciate solo concessioni per usi tradizionali.

Le concessioni ad uso pascolativo e foraggero hanno durata di 1 anno e si attuano attraverso il regime della captazione.

La durata annuale e coincide con l'anno solare

Ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 12/1994 il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale assunta a maggioranza dei suoi componenti ed acquisito il parere del competente ufficio regionale, l'Amministrazione Comunale può stabilire che l'esercizio dei diritti di uso civico sia riservato a talune categorie di soggetti, per un periodo massimo di 10 anni.

Nei casi di mutamento di destinazione di cui all'art. 17 della L.R. 12/1994, la durata della concessione sarà determinata in funzione alla tipologia dell'intervento programmato.

Art. 7- Divieti ed obblighi

È vietata tassativamente la sub concessione, anche parziale, nonché la concessione a terzi.

È vietato altresì mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di premi, contributi o agevolazioni da parte della Regione, Stato, Comunità Europea o altri Organismi.

E' fatto obbligo di portare gli animali al pascolo, ad eccezione del periodo compreso tra il 1 dicembre e il 31 marzo, per le attività di transumanza verso altre terre o altre condizioni di forza maggiore, che dovranno essere opportunamente comunicate all'ufficio comunale competente.

I fondi concessi potranno essere recintati, solo se previsto nel progetto o nella relazione tecnico-economica, con recinzioni del tipo mobile, rispettando comunque la normativa che disciplina la materia.

I fondi concessi potranno essere recintati nei casi di riserva d'esercizio e di concessione d'uso per gli stabili adibiti ad ovile, dietro specifica autorizzazione comunale e ove previsto nel progetto o relazione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia.

Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposita concessione a pena di decadenza, salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti, il libero e naturale scorrimento delle acque incanalate nelle cunette laterali ed il regolare deflusso naturale delle stesse.

È fatto obbligo agli assegnatari di provvedere alla manutenzione dei canali di scolo delle acque.

Non potranno essere recintate le strade, le servitù di passaggio, le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.

È fatto obbligo agli Assegnatari di vigilare sull'integrità dei beni immobili a loro assegnati poiché sono da ritenersi responsabili di eventuali danni causati da terzi.

E' severamente vietato abbattere o in qualunque modo danneggiare, gli immobili e le piante esistenti nei terreni appartenenti al demanio civico.

Eventuali danneggiamenti, fatto salvo l'intervento dell'Autorità Giudiziaria per quanto di sua competenza, dovranno essere rifiuti dal responsabile E/O dall'assegnatario con decadenza immediata della concessione in essere, inoltre sarà escluso dalla concessione per 2 anni successivi.

Il Concessionario è tenuto a segnalare all'Amministrazione Comunale l'eventuale rinvenimento di beni archeologici nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione, sino ad avvenuto accertamento da parte delle Autorità competenti.

La tenuta del fondo oggetto della concessione nonché l'uso del fuoco dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti contenute nell'ordinanza antincendi emanata dal Presidente della Giunta Regionale.

Art. 8 - Casi di revoca

Comporteranno la revoca della concessione:

- a) Inadempienza e inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento;
- b) Mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti da regolamento e dagli atti attuativi;

- c) Mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento nei termini previsti dalla concessione;
- d) Subconcessione, anche parziale;
- e) Messa a riposo dei terreni al fine di usufruire di premi, contributi o agevolazioni da parte di qualsiasi istituzione;
- f) Appiccare fuoco, in tempo di divieto, e/o senza la prescritta autorizzazione e/o mancato rispetto della normativa antincendio;
- g) mancato rispetto della normativa ambientale e/o paesaggistica di tutela dei beni;
- h) Aver fornito o prodotto false dichiarazioni nella domanda di concessione;
- i) Essere recidivi nelle violazioni sanzionate.

Titolo II

CONCESSIONE PER USI NON TRADIZIONALI

Art. 9 Disposizioni usi non tradizionali

L'esercizio delle forme non tradizionali di uso civico è ammissibile conformemente a quanto previsto nel Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche e nel rispetto degli art. 15 e 17 della L.R. 12/1994.

In presenza di più domande per gli stessi terreni, avranno preferenze le richieste finalizzate allo svolgimento delle attività economico-produttive che offrono maggiori garanzie occupazionali ed una migliore valorizzazione dei terreni.

Nei procedimenti di assegnazione delle Terre Civiche verrà data priorità ai giovani imprenditori agricoli, come definiti dalle disposizioni dell'Unione Europea vigenti in materia e come previsto dalla legge nazionale, e preferenza agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, iscritti al registro delle imprese agricole della Camera di Commercio, all'Anagrafe regionale delle imprese agricole ed in regola con la posizione contributiva INPS o con altro Ente previdenziale.

In caso di parità sarà data precedenza in base alla data di acquisizione della domanda al protocollo.

Le concessioni, che dovranno sempre ottenere la preventiva autorizzazione dell'organo regionale competente, stabiliranno la durata, le condizioni di utilizzo e fisseranno il corrispettivo, nonché le modalità di adeguamento annuale del canone.

Art. 10 Concessioni uso non tradizionale

Il Concessionario prima della stipulazione del contratto di concessione dovrà presentare, per l'approvazione da parte dell'organo comunale competente, apposito progetto esecutivo o dettagliata relazione tecnico-economica inerente le attività da eseguire sul fondo, nel rispetto dell'indirizzo produttivo prescelto e delle garanzie offerte con la richiesta di concessione, a dimostrazione del reale beneficio socio-economico per la popolazione, superiore a qualsiasi utilizzazione di *“tipo tradizionale”*.

Per la durata della concessione non potrà essere variato l'ordinamento culturale o l'attività prescelta, salvo dimostrazione che gli stessi si siano rivelati non più idonei ed antieconomici o si vogliano intraprendere attività economiche più redditizie, sempre nel rispetto degli usi civici. La variazione dell'ordinamento culturale o dell'attività, dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione da sottoporre all'approvazione dell'organo regionale competente.

È ammessa la realizzazione di infrastrutture e strutture semi amovibili necessarie per il corretto esercizio dell'attività purché ciò avvenga nel rispetto delle norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, avendo sempre cura di privilegiare il riuso, il recupero funzionale, l'adeguamento di strutture eventualmente già esistenti.

I terreni soggetti ad uso civico possono essere concessi all'Agenzia FoReSTAS per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite. La durata massima della sospensione dall'esercizio degli usi civici è fissata in trenta anni rinnovabili. Ai sensi della normativa regionale (art 17 LR 12/94) "Le domande per ottenere l'autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni soggetti ad uso civico ed alla correlativa sospensione dell'esercizio dell'uso sono presentate all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale dal Comune interessato, in base a deliberazione adottata dal consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La deliberazione di mutamento di destinazione è adottata dal Consiglio comunale anche in assenza del piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche previsto dall'articolo 8 quando le terre civiche sono destinate a finalità pubbliche di recupero ambientale e di forestazione". L'Agenzia FoReSTAS provvede alla corresponsione dell'indennità che viene definita all'atto della convenzione tra Comune e Agenzia, calcolata secondo la Deliberazione della Giunta regionale n. 12/48 del 07.04.2022 avente ad oggetto "Indirizzi all'Agenzia Forestas in merito alle convenzioni da stipulare fra i Comuni e l'Agenzia per la concessione di terreni gravati da uso civico e indicazione della indennità di occupazione, corrisposta ai sensi del regio decreto legge n. 3267 del 30 dicembre 1923, su base provinciale da utilizzare quale indennizzo. Legge regionale n. 12/1994, art. 17, commi 2-ter e 2-quater";

Art. 11 Cessazione uso non tradizionale

In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del Concessionario, il fondo concesso, i manufatti esistenti e le eventuali migliorie apportate rientrano nel patrimonio del demanio civico e l'Amministrazione comunale non sarà obbligata a corrispondere all'assegnatario l'aumento di valore risultante dalla differenza tra l'effettivo valore di mercato conseguito dal fondo alla fine del periodo di concessione e quello che esso avrebbe avuto alla stessa epoca senza i miglioramenti.

Titolo III

CONCESSIONE PER USI TRADIZIONALI

Art. 12 Disposizioni sugli usi tradizionali. Uso Pascolo

Chiunque sia in possesso dei requisiti generali sotto precisati ed intenda chiedere in concessione i terreni del demanio civico, dovrà inoltrare istanza al comune a seguito della pubblicazione di apposito avviso pubblico.

I requisiti generali che i cives devono possedere sono i seguenti:

- Avere la maggiore età;
- Essere residenti nel comune di Fonni o nel caso di persone giuridiche avere sede legale nel Comune e la maggioranza delle quote o dei soci ivi residenti

La domanda dovrà essere corredata da relazione tecnico-economica che illustri adeguatamente l'iniziativa.

Nel caso di concessioni di pascolo dovranno precisarsi la specie ed il numero dei capi da introdurre al pascolo; la domanda dovrà essere corredata dalla relativa certificazione attestante il numero dei capi di proprietà rilasciata dal servizio veterinario.

Nel caso in cui le istanze pervenute siano superiori al numero dei lotti da concedere, i terreni saranno assegnati secondo il seguente ordine di priorità:

- a) Verrà data priorità ai giovani agricoltori, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 168/2017;
- b) Verranno poi assegnate le concessioni a chi non ha in concessione altri terreni;
- c) A parità di condizioni verrà data priorità al richiedente con maggiore carico familiare;
- d) In caso di parità verrà data precedenza al più giovane;
- e) In caso di ulteriore parità, verrà rispettato l'ordine di presentazione al protocollo della domanda di concessione.

Le concessioni riguardano superfici sino ad un massimo di 70 ettari. ad eccezione del caso di cui sotto.

Nel caso in cui le istanze pervenute siano inferiori ai lotti da concedere, le superfici disponibili concorreranno ad accrescere le quote oggetto di richiesta dei richiedenti (solo se i beneficiari hanno i requisiti in termini di UBA, altrimenti dovranno pagare più del necessario al soddisfacimento delle loro esigenze).

L'Amministrazione comunale con atto deliberativo individua le parti di territorio da destinare a pascolo, e predispone un Piano di Gestione Economica dei Pascoli entro il termine perentorio di un anno dalla data di approvazione del presente Regolamento in cui si prevede la suddivisione in lotti ed il carico di bestiame sopportabile in riferimento alle diverse tipologie di soprassuolo che caratterizzano le superfici da sottoporre al pascolo degli allevamenti zootecnici.

In assenza del sopraindicato strumento di gestione, l'organo comunale competente delibera l'assegnazione dei lotti tenendo conto delle vocazioni produttive anche attraverso alla classificazione produttiva operata da altre amministrazioni quali, Ad Es. ARGEA, Forestas, etc

L'istruttoria delle istanze presentate dovrà concludersi entro 60 giorni dalla chiusura dell'avviso.

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo del Comune rilascerà le autorizzazioni di pascolo per il bestiame.

È facoltà del Responsabile del Procedimento verificare in qualsiasi momento la consistenza del numero di capi di proprietà riportati nel Registro Aziendale di Stalla, regolarmente vidimato dai Veterinari del servizio sanitario competente nonché attraverso la consultazione degli Organismi deputati alla concessione di benefici economici.

I titolari di autorizzazione di pascolo che immettono nei terreni comunali bestiame in quantità superiore a quella autorizzata, sono puniti con la sanzione pecuniaria di cui al successivo art. 18 per ogni accertamento di violazione. In caso di recidiva si procederà alla revoca dell'autorizzazione stessa.

Nel caso di epizoozie ed altre malattie epidemiche accertate, è fatto obbligo all'assegnatario informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale che provvederà alla chiusura del pascolo ai capi infetti.

L'amministrazione comunale si riserva di procedere con le opportune verifiche usufruendo del supporto di Enti preposti

Art. 13- Disposizioni per concessioni per legnatico

L'uso di legnatico si declina tra gli usi tradizionali del territorio di Fonni, così come presentato all'art.3 del presente regolamento.

Esso riguarda l'uso per scopi domestici e mai di commercio, e tale uso è subordinato alle Prescrizioni di massima e Polizia Forestale attualmente vigenti.

Il taglio e la raccolta di legna e legname è sempre soggetto ad autorizzazione da parte dell'amministrazione e delle autorità competenti in materia forestale.

E' fatto assoluto divieto danneggiare le piante e/o provocare la prematura morte o caduta delle piante ad alto fusto.

Titolo IV Riserva d'esercizio

Art. 14 - Riserva d'esercizio

Ai sensi della normativa (art 16 LR 12/94) Il Comune con deliberazione assunta dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può stabilire che l'esercizio del diritto d'uso civico sia riservato a talune categorie di soggetti titolari del diritto stesso, con apposite concessioni che devono essere autorizzate dall'Ufficio Regionale competente in materia di usi civici.

Per i terreni soggetti ad uso civico concessi per le attività di cui al presente titolo, la durata massima delle concessioni è stabilita nel rispetto dell'art. 16 della L. R. n° 12/94 e non può avere durata superiore ai dieci anni, deve prevedere delle compensazioni per il mancato esercizio del diritto d'uso e decade con il venir meno dei presupposti che l'hanno determinata. Può essere rinnovata con la stessa procedura della concessione.

Le delibere di concessione dovranno stabilire le condizioni e fissare il corrispettivo e le modalità di adeguamento annuale. Esse saranno integrate da apposito contratto da stipularsi a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di esecutività della delibera stessa.

Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati con la stessa procedura della concessione originaria.

Il Comune si riserva comunque la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di modificare ed integrare le norme contrattuali qualora intenda modificare l'ordinamento colturale e produttivo dei fondi concessi.

In seguito all'approvazione del piano di valorizzazione potranno essere integrati usi non tradizionali previa autorizzazione regionale ai sensi degli art.. 15-17 della L.R. n. 12/1994.

In presenza di più domande per gli stessi terreni, avranno preferenze le richieste finalizzate allo svolgimento delle attività economico-produttive che offrono maggiori garanzie occupazionali ed una migliore valorizzazione dei terreni. In caso di parità sarà data precedenza in base alla data di acquisizione della domanda al protocollo.

Art. 15. Vigilanza

È fatto obbligo agli Assegnatari vigilare sull'integrità dei beni immobili a loro assegnati poiché sono da ritenersi responsabili di eventuali danni causati da terzi.

L' Amministrazione Comunale, intendendo coinvolgere tutti gli assegnatari in un impegno di vigilanza ambientale e salvaguardia globale, al termine di ogni annata agraria, effettuerà con propri tecnici, verifica sullo stato di conservazione dei luoghi, delle strutture, delle recinzioni, del bosco e del nuovo impianto di imboschimento e di quant'altro di utilizzo comune.

L'esito negativo della verifica e l'accertamento di responsabilità da parte degli assegnatari, comporterà a carico dei fruitori il recupero del danno arrecato e disponendo l'eventuale sospensione della concessione o riserva d'esercizio.

Art. 16. Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 103,29 (Euro centotre/29) a € 309,87 (Euro trecentonove/87) così come stabilito dalla L. R. n° 12/94.

L'applicazione della sanzione avverrà sulla base della natura e della gravità dell'infrazione.

Si applicherà la sanzione amministrativa nel caso in cui si incorra nelle seguenti infrazioni:

- a) sia stato immesso il bestiame senza aver presentato regolare domanda e ottenuto relativa concessione;
- b) sia stato immesso un numero di capi eccedente rispetto a quanto previsto dalla concessione;
- c) sia stato introdotto bestiame altrui.

In caso di persistenti violazioni delle norme del presente Regolamento, si procederà alla revoca della concessione.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nel presente articolo, si osserva la legge 24 novembre 1981, n° 689.

Le somme riscosse verranno introitate nel bilancio del Comune in apposito capitolato speciale dedicato alle spese di gestione delle terre gravate da usi civici art. 46 R.D. 26.12.1928 n. 332.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi e Regolamenti Regionali vigenti.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore previo parere favorevole dell'organismo regionale preposto.

Fonni, lì _____